SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma — **Anno 138° — Numero 220**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189/L

LEGGE 28 agosto 1997, n. **316.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

97G0339

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 13 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A7083

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 317.

Regolamento concernente l'elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro a capitaneria di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Gioia Tauro.

Art. 2.

1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'articolo 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante e che integra e modifica la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 5

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (*ai fini marittimi sul territorio* delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA			
	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a Mare Scalea Diamante		Potenza - Cosenza, limitatamente ai comuni di: Aieta, Altomonte, Bonubicina, Castrovillari, Diamante, Firmo, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Luzzi, Maierasi, Morano Calabro, Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, S. Lorenzo del Vallo, S. Nicola Arcella, S. Sosti, S.ta Domenica Talao, S.ta Maria del Cedro, Scalea, Spezzano Albanese, Tortora, Verbicaro
	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S. Lucido	Cosenza limitatamente ai comuni che non rientrano nella giurisdizione di Maratea e Vibo Valentia
Vibo Valentia Marina		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera Marina	Vibo Valentia, Cosenza limitatamente ai comuni di: Altilia, Carpanzano, Grimaldi, Malito, Panetteri, Pedigliano, S. Martino di Finita, Serigliano, Aiello Calabro, Amantea, Cleto, S. Pietro in Amantea, S. Basile, S. Donato Melia, Saraceno Catanzaro limitatamente ai comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Coringa, Decollatura, Fidalerna, Feroleto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Iacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta S.ta Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Mannelli
Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Reggio Calabria, limitatamente ai comuni di S. Pietro di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, Maropati, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova, Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso alla foce della Fiumara Azzi	Bagnara Villa S. Giovanni Siderno Marina Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco Bovalino Roccella Jonica Monasterace Marina	Reggio Calabria, esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro
Crotone		Dalla foce della Fiumara Azzi al comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenica)	Soverato Catanzaro Marina Cirò Marina		Provincia di Crotone, Catanzaro (esclusi i comuni che rientrano nella giuirisdizione di Vibo Valentia), Reggio Calabria, limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Reggio Calabria
	Corigliano Calabro	Dal comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica) a Nova Siri escluso	Cariati Trebisacce	Sant'Angelo di Rossano Monte Giordano	Cosenza, limitatamente ai comuni di Cariati, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Mirto Crosia, Rossano, Corigliano Calabro, Cassano Jonio, Villapiana, Trebisacce, Albidonia, Amendolara, Roseto Capo Spulico, Montegiordano, Rocca Imperiale

Visto, *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
BURLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il codice della navigazione e stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Circoscrizioni del litorale della Repubblica)*. — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo; al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con D.P.R. n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi)*. — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

97G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Andrea Mondello designato dalla Confindustria in rappresentanza delle imprese - settore industria, occorre provvedere alla nomina, in sua sostituzione, del dott. Guido Sansonetti, designato dalla predetta Confederazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Guido Sansonetti è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese del settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Andrea Mondello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 263

97A7270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 settembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 settembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.538 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo, 23 aprile, 26 maggio, 10 luglio, 12 agosto 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della sedicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1997, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osser-

vanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 settembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 72.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7380

DECRETO 11 settembre 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 settembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.538 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore,

di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verranno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 settembre 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori parte-

cipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati dà specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 18 settembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002. Dette operazioni avranno inizio il 18 settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7381

DECRETO 11 settembre 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, di durata triennale, con godimento 15 settembre 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette opera-

zioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 settembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.538 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2000, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 settembre 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 settembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 18 settembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000. Dette operazioni avranno inizio il 18 settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo

prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7382

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1997.

Soppressione della borsa merci di Terni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 25 settembre 1966, n. 792 per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1986, n. 1115 con il quale è stata istituita la borsa merci di Terni;

Vista la deliberazione n. 77 del 16 aprile 1997, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ha proposto la soppressione della borsa merci in Terni;

Decreta:

È soppressa in Terni la borsa per la contrattazione in merci, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1986, n. 1115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A7306

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

OSSERVATORIO ASTRONOMICO «V. CERULLI» DI COLLURANIA - TERAMO

DECRETO DIRETTORIALE 5 agosto 1997.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Vista la delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Osservatorio in data 21 giugno 1996;

Vista la successiva delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Collurania nella seduta del 2 ottobre 1996;

Considerato che non è stata formulata alcuna richiesta motivata di riesame entro termine di cui all'art. 8 comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, definitivamente approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 2 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 5 agosto 1997

Il direttore: TORNAMBÈ

REGOLAMENTO DI AMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELL'OSSERVATORIO DI COLLURANIA - TERAMO

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 2.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio rappresentata dal capitolo. Tuttavia il consiglio direttivo può deliberare, per alcuni particolari capitoli, una ulteriore suddivisione in articoli.

2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzioni tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

3. Il bilancio di previsione è predispesto dal direttore dell'Osservatorio, coadiuvato dalla giunta, e presentato al consiglio direttivo entro il 30 novembre con apposita relazione illustrativa che evidenzi gli obbiettivi proposti ed i motivi delle variazioni significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio corrente.

4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, contenente tra l'altro delle esplicite e dettagliate valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

5. Il bilancio di previsione e dei relativi allegati sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, per conoscenza al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla delibera del consiglio direttivo.

Art. 3.

Integralità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nei capitoli di pertinenza nel loro importo integrale.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

3. Non sono comprese nel bilancio le somme accreditate al direttore dell'Osservatorio nella veste di funzionario delegato, con ordinativi di accredito su contabilità speciali di cui all'art. 39.

Art. 4.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. — Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo II - Altre entrate;

Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

Titolo IV - Accensione di prestiti;

Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

Titolo VI - Partite di giro.

2. — Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Estinzione di mutui;

Titolo IV - Partite di giro.

Il consiglio direttivo, per particolari esigenze, può deliberare variazioni a tale classificazione, tenendo in ogni caso conto dei criteri di omogenea redazione dei conti stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica con il Ministero del tesoro il 14 ottobre 1991, e successive variazioni.

3. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

4. L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

5. I conferimenti derivanti da contratti di ricerca con enti pubblici o privati e le conseguenti spese sono inseriti in appositi capitoli secondo le categorie di competenze rispettivamente dei Titoli I, V e VI delle entrate e nei Titoli I, III e IV delle uscite.

Art. 5.

Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'Ente, nonché le somme affidate al direttore o al responsabile da lui designato per la gestione del fondo per piccole spese di cui all'art. 28, e da questi rendicontate o rimborsate.

Art. 6.

Contenuto del bilancio

1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli consolidati al momento di redazione del preventivo.

2. Le spese devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

3. I trasferimenti statali non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti trasferimenti assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

4. Fanno eccezione i contributi di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, per la parte (40%) assegnata a progetti di interesse nazionale, nonché gli eventuali contributi straordinari ottenuti, *una tantum*, nell'esercizio corrente, che devono essere iscritti per memoria.

Art. 7.

Contributi

1. L'Osservatorio può ricevere, anche tramite la stipula di opportune convenzioni, contributi da parte di enti pubblici e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio, di ricerca e di dottorato e/o per contribuire al soggiorno di ricercatori e scienziati italiani e stranieri che svolgano temporaneamente lavoro di ricerca presso l'Osservatorio.

2. L'Osservatorio può inoltre accettare contributi per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, e riscuotere somme per l'iscrizione, la partecipazione ed il rimborso di spese varie.

3. L'Osservatorio può accettare finanziamenti per progetti specifici aventi fini didattici di ricerca e di studio.

Art. 8.

Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo generale nel quale sono riassunte le entrate e le spese suddivise per titoli e categorie.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, rispettivamente come prima posta dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo stesso.

3. Di detto avanzo l'Osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità, e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

4. All'atto della formulazione delle previsioni di esercizio si deve obbligatoriamente tener conto dell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero dell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione. Il consiglio direttivo deve illustrare i criteri che intende adottare nell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero nell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione.

5. Con l'approvazione del conto consuntivo viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Nel caso di maggior accertamento del disavanzo di amministrazione, in confronto con quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 10.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio sia in conto corrente sia in conto capitale, il cui ammontare non potrà superare il 10% delle complessive spese correnti.

2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal direttore con proprio decreto da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Art. 11.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal consiglio direttivo previo parere del collegio dei revisori.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

3. Sono vietati gli storni fra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

4. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente si fa luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi dell'art. 9, primo comma.

5. In caso di necessità e di urgenza, le variazioni stesse possono essere disposte con motivato decreto del direttore da portare a ratifica del consiglio direttivo nella prima adunanza successiva

Capo II

ENTRATE

Art. 12.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del suo credito ed il soggetto debitore, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

3. Le maggiori entrate che si accertano durante l'esercizio sono iscritte in bilancio mediante opportune variazioni ferma restando la destinazione prevista se si tratta di fondi a destinazione vincolata.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 13.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

2. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono versate all'istituto di credito entro e non oltre 10 giorni dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. Di esse si tiene idonea registrazione.

3. È vietato disporre pagamenti con le somme pervenute direttamente.

Art. 14.

Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario sono firmate dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Osservatorio per la loro riclassificazione in conto residui.

Art. 15.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il direttore dell'Osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 16.

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese comporta le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, nei limiti degli stanziamenti.

3. Il consiglio direttivo puo delegare il direttore ad assumere impegni di spesa entro un limite massimo stabilito dal consiglio stesso.

4. Il consiglio puo delegare la giunta ad assumere impegni di spesa entro un limite massimo stabilito dal consiglio stesso. Il direttore comunicherà al consiglio direttivo nella prima adunanza successiva gli impegni di spesa assunti dalla giunta.

5. Il direttore ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'impegno al competente ufficio per la registrazione di cui all'art. 18.

6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni degli organi di governo (consiglio direttivo, giunta, direttore o persone che leggittimamente li sostituiscono o rappresentano) comportanti oneri a carico del bilancio;

c) gli impegni «provvisori», o «in corso di formazione»;

d) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

e) in generale tutti gli atti amministrativi e/o legali comportanti oneri a carico del bilancio.

7. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

8. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

9. Fanno eccezione al precedente comma gli impegni relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può essere esteso fino a non più di tre anni: i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sarà indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) a spese continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora gli organi collegiali dell'Osservatorio ne riconoscano la necessità e la convenienza.

10. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi i quali sono compresi tra la passività del conto patrimoniale.

12. L'affidamento a terzi di compiti di natura amministrativa o tecnica; cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio, può essere concesso nei limiti previsti dalla normativa vigente e su preventiva e motivata delibera del consiglio direttivo.

Art. 17.

Spese per la ricerca

1. Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e che non si sono potute impegnare alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

2. Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.

Art. 18.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati all'ufficio competente per la registrazione. Essi sono registrati con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica, della regolarità formale della documentazione relativa e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle disponibilità di bilancio.

2. L'ufficio può rifiutare la registrazione, comunicandone per iscritto i motivi al direttore, il quale potrà comunque ordinare sempre per iscritto, la registrazione assumendosene la responsabilità. Se l'impegno di spesa è stato assunto dal consiglio direttivo, il direttore lo dovrà informare alla prima seduta utile.

Art. 19.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 23, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 20.

Spese a calcolo

1. Nel caso di contratti di somministrazione o continuativi il direttore, in alternativa all'impegno globale, può disporre il pagamento di spese non predeterminate a fronte fatture.

2. Il pagamento è riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

3. La liquidazione di ciascuna fattura genera il relativo impegno.

4. Sono in particolare gestite secondo le presenti disposizioni le spese relative:

a) ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e simili;

b) alle utenze telefoniche, telefax, telex, itapac, affrancatrice postale e simili;

c) agli eventuali contratti per utenze di centri di calcolo esterni.

Art. 21.

Sanatoria di irregolarità

1. Salvo i casi di cui all'articolo precedente se risulta che il documento da liquidare è privo del corrispondente impegno, il responsabile del servizio lo restituisce al direttore dell'Osservatorio, il quale, accertato il debito, può autorizzare il pagamento nei limiti delle disponibilità di bilancio con provvedimento scritto.

2. Nel caso in cui la spesa sia stata effettuata nel corso degli esercizi precedenti, l'autorizzazione deve essere deliberata dal consiglio direttivo.

3. In ogni caso la spesa grava sulla competenza dell'esercizio in corso.

Art. 22.

Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati sono firmati dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3. Con la sottoscrizione, il responsabile del servizio contabilità attesta la regolarità la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili.

4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del creditore e codice fiscale;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre e lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

Art. 23.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla liquidazione e, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni, eventualmente apposte sulle fatture, comprovanti la regolare esecuzione dei lavori forniture e servizi, rilasciate dal richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciate dal richiedente la spesa;

c) dall'attestazione, eventualmente apposta sulla fattura, dell'avvenuta presa in carico, quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce, per i materiali non inventariabili:

d) dall'annotazione degli estremi degli atti di impegno;

e) dalla dichiarazione di congruità rilasciata dal direttore o dal richiedente la spesa;

f) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

2. Il materiale non inventariabile è esplicitamente dichiarato tale.

3. Per spese che non vengano pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei succesivi.

4. Possono essere emessi mandati per il pagamento anticipato di beni e servizi nell'ambito della normativa prevista dall'art. 12 e dall'art. 12-*bis* della legge contabilità generale dello Stato. (Regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

5. Possono inoltre essere emessi mandati per anticipazioni del prezzo pattuito d'importo non eccedente i limiti stabiliti dalla vigente normativa, a fronte di idonee garanzie bancarie o assicurative.

6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 24.

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Osservatorio può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo con spese a suo carico;

c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;

d) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *b), c)* e *d)* occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, III comma (luogo dell'adempimento) e 1196 (spese del pagamento) del codice civile e successive modificazioni.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 25.

Inestinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 26.

Perenzione

1. I titoli cadono in perenzione al termine del secondo anno successivo alla data di prima emissione.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 27.

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, ad un unico Istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 28.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il direttore può costituire, mediante mandato intestato all'Osservatorio tratto su partita di giro, un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. L'ammontare del fondo è determinato dal consiglio direttivo.

2. Con il fondo si può provvedere tipicamente al pagamento delle spese di ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l'approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore, con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

4. Il rendiconto deve essere documentato, sono ammessi anche gli scontrini fiscali.

5. Alla fine dell'esercizio, il fondo viene versato all'istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

6. La gestione del fondo è demandata ad un responsabile designato dal direttore.

7. Il fondo è soggetto a verifiche periodiche da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

9. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo di cassa.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 29.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Osservatorio potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, che tengano conto dei criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 7, comma VI, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il consiglio direttivo, con propria delibera, può adeguare le relative procedure all'evoluzione dei programmi di elaborazione, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 30.

Sistema delle scritture

1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture anche mediante sistema di elaborazione autornatica dei dati:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

2. Le scritture indicate alle lettere *d)* ed *e)* del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'Osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

3. Il partitario dei residui può essere unificato con i partitari di cui alle lettere *a)* e *b)*, purché le registrazioni contengano con chiara evidenza le indicazioni «competenza» o «residui».

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 31.

Deliberazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.

2. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore, coadiuvato dalla giunta, entro il mese di marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori che redige apposita relazione contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'Osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti e dei crediti.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'eserco.

5. Esso è trasmesso alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il riscontro previsto dall'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto il 12 luglio 1934. n. 1214, nonché, per conoscenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, unitamente alla relazione del direttore e del collegio dei revisori.

Art. 32.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 33.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.

4. Le poste patrimoniali da considerare per la determinazione del patrimonio sono deliberate dal consiglio direttivo.

5. Non si fa luogo ad ammortamenti.

6. Le rivalutazioni patrimoniali saranno eseguite in una con le operazioni inventariali di cui al successivo art. 48.

Art. 34.

Conto economico

1. Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

2. Sono vietate le compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 35.

Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:

a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio:

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 36.

Capitoli aggiunti

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera del consiglio direttivo, un capitolo aggiunto.

Art. 37.

Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo deve essere allegata sotto foma di elenco di accertamenti e di impegni, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione a meno che il costo per tale esperimento superi, a giudizio del direttore sentita la giunta amininistrativa, l'importo da recuperare.

3. Le variazioni da residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento del consiglio direttivo.

4. Le variazioni che comportano maggiori spese rispetto ai residui passivi devono gravare sui rispettivi capitoli in conto competenza.

Art. 38.

Perenzione

1. I residui delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno si intendono perenti agli effetti amministrativi; peraltro i residui delle spese correnti concernenti spese per lavori e forniture possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio successivo alla deliberazione di spesa.

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

3. Salvo diversa motivata decisione del consiglio direttivo non sono consentiti residui di stanziamento o impropri.

4. Qualora sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Capo VII

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 39.

Erogazione di spese su aperture di credito

1. Le somme assegnate agli Osservatori mediante aperture di credito sono gestite e rendicondate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il direttore dell'Osservatorio, nella veste di funzionario delegato, dispone il pagamento a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini firmati dal direttore medesimo e dal responsabile amministrativo dell'ufficio, o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

3. La contabilità delle aperture di credito è distinta dalla gestione del bilancio dell'Osservatorio.

Art. 40.

B e n i

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 41.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

2. In detto inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell'Osservatorio. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti o dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà.

Art. 42.

Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore dell'Osservatorio il quale è personalmente responsabile dei beni affidati, ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato e ne disciplina l'uso secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Art. 43.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi;

2) macchine d'ufficio;

3) strumentazione scientifica;

4) automezzi;

5) titoli pubblici;

6) materiale bibliografico;

7) altri beni mobili.

Le predette categorie possono essere modificate su delibera del consiglio direttivo.

Art. 44.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è indicato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

4. Sono inoltre iscritte in detto inventario le collezioni scientifiche.

Art. 45.

Accettazione di omaggi e contributi finalizzati

1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, è inviato in omaggio dalla case editrici o da persone pubbliche o private rientra fra le previsioni di cui all'articolo 770, secondo comma del codice civile e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo codice.

2. Alla stessa stregua sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore, a giudizio del consiglio direttivo, che le ditte secondo gli usi e la consuetudine, cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo ecc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile.

Art. 46.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi quelli di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori che assumono la veste di agenti responsabili.

2. Il consiglio direttivo può disporre che la consegna dei beni e l'individuazione dei responsabili avvenga secondo norme formali.

3. L responsabilità degli agenti è definita nell'art. 49.

Art. 47.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati mediante iscrizione nel libro d'inventario.

2. Non sono da inventariare:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali e per la didattica, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizia, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori, delle officine ecc. Il materiale fotografico e, in genere, tutto il materiale «a perdere» che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio (calcolatrici tascabili ecc.) strumenti portatili d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, pubblicazioni soggette a scadenza (manuali d'uso, elenchi e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sgabelli, tende, veneziane e simili, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;

d) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

e) i beni di effimero valore;

f) le diapositive, le video cassette, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale didattico.

Il direttore, sentito il consiglio direttivo, determina con proprio provvedimento eventuali ulteriori beni non soggetti ad inventario.

3. La determinazione del limite di valore di cui alle lettere *c)* ed *e)* è effettuata dal direttore.

4. La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, od altri motivi, è disposta con provvedimento del direttore da ratificare dal consiglio direttivo, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. La cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione, ancorché possibile, non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili.

6. Sulla scorta delle attestazioni pertinenti all'inventario, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 48.

Ricognizione dei beni mobili

1. Di norma ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo del libro inventariale.

2. A tal fine sono applicati i seguenti criteri di rivalutazione:

a) mobili di ufficio: aliquota della diminuzione di valore: 1%

b) macchine d'ufficio, strumentazione, attrezzature: aliquota della diminuzione di valore: 25% annuo;

Il consiglio direttivo può modificare le aliquote di svalutazione e per beni di particolare interesse può stabilire una rivalutazione.

3. Quando il valore residuo, calcolato applicando i coefficienti di cui al precedente comma, risulti inferiore al 20% del valore iniziale del bene, ovvero ad un diverso limite stabilito dal consiglio, esso può essere considerato inutilizzabile, privo di valore commerciale e da portare all'esame del consiglio direttivo per l'eventuale cancellazione dell'inventario.

4. In sede di approvazione del consuntivo, il direttore comunica al consiglio direttivo l'elenco del materiale scaricato.

5. La ricognizione inventariale dei libri e del materiale bibliografico avviene di norma ogni dieci anni.

6. Il materiale, che non sia oggetto di permuta, che venga cancellato dall'inventario può essere ceduto con motivato provvedimento del direttore da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, sia a titolo gratuito che verso corrispettivo da accreditare alle entrate diverse.

Art. 49.

Agenti responsabili

1. Gli utenti sono responsabili, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti d'Istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio inventari ogni perdita o deterioramento.

2. Il responsabile del servizio inventari deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui all'articolo 48, ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore dell'Osservatorio ogni irregolarità riscontrata.

Art. 50.

Materiali di consumo

1. Qualora l'Osservatorio costituisca magazzini per la scorta di materiale di consumo, dovra provvedersi alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie.

2. Il carico del materiale avviene sulla base delle bollette di consegna.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità, la cui entità sarà stabilita dal direttore, atte a garantire la continuità del funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell'ente. In questi casi il direttore nomina uno o più depositari che cureranno la distribuzione del materiale agli utenti secondo il fabbisogno.

4. Il depositario deve segnalare al direttore ogni anomalo aumento di consumi, esperendo le opportune indagini, al fine di reprimere ogni abuso.

5. Sono espressamente esclusi dalle presenti disposizioni, i materiali immediatamente necessari all'attività dei laboratori ed officine, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica di base, vernici, solventi, colle, materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell'assemblaggio o nelle sperimentazioni. Tali materiali non sono soggetti a contabilità. I preposti ai laboratori ed alle officine sono responsabili del corretto uso del materiale e ne rispondono personalmente.

Arti. 51.

Automezzi

1. Il direttore nominia un consegnatario degli automezzi, il quale ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registazione.

2. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell'Osservatorio abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal direttore.

3. Le spese di consumo e d'uso gravano su un apposito capitolo di bilancio.

4. L'assicuazione obbligatoria per responsabilità civile è stipulata secondo criteri di prudente valutazione nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore con una primaria compagnia di assicurazione. Possono essere stipulate coperture assicurative aggiuntive ed integrative a copertura di rischi non previsti dall'assicurazione R.C.

5. Il consegnatario è responsabile della gestione ed ha l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso, che le manutenzioni sianó correttamnente eseguite, che il pagamento delle tasse, delle imposte e dei premi assicurativi sia regolarmente effettuato alle scadenze previste. Egli, inoltre, è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo aver esperito opportune indagini.

6. Per particolari ragioni di servizio il direttore può autorizzare l'uso e la guida degli automezzi anche a personale estraneo all'Osservatorio, con motivato provvedimento che evidenzi la singolarità del caso e l'interesse diretto dell'Osservatorio.

7. Per quanto riguarda la responsabilità inerente all'uso delle autovetture valgono le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 52.

Inesigibilità dei crediti

Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con delibere del consiglio direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 53.

Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano all'attività contrattuale dell'Osservatorio, salvo i casi disciplinati da specifiche leggi aventi per espressi destinatari gli Osservatori.

Art. 54.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti di diritto privato, ivi comprese le concessioni ed il leasing, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica e della licitazione privata.

2. Il consiglio direttivo delibera i limiti e le condizioni all'attività contrattuale, disponendo, in determinati casi, il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata od al sistema in economia.

Art. 55.

Deliberazione a contrattare

La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione e del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio direttivo.

Art. 56.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'Osservatorio.

2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure che vengono di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 57.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito, contenente una sommaria descrizione dell'oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto, a presentare offerta firmata, entro il giorno stabilito.

2. Nella lettera d'invito dovranno inoltre essere precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti. Salvo diversa disposizione del direttore dell'Osservatorio, non si fa luogo a forme di pubblicità.

Art. 58.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. Un'apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 59.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

A) per i contratti dei quali derivi un'entrata per l'Osservatorio, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

B) per i contratti dai quali derivi una spesa:

a) al prezzo uguale o più vicino per difetto alla media del 50% delle offerte presentanti i maggiori ribassi, qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali;

ovvero,

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 60.

Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Osservatorio, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 61.

Esecuzione di opere pubbliche

Per gli appalti di opere pubbliche si applicano, per il ricorso alla licitazione privata, le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, qualora il valore di stima dell'opera, con esclusione dell'IVA, superi o sia pari a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 62.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, sumenti, oggetti di precisione, progetti, studi di fattibilità che una sola ditta può fornire secondo le specifiche richieste;

d) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

e) per l'acquisto o la locazione di immobili;

f) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a 100 milioni di lire;

g) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta od alla licitazione privata, con esplicita delibera del consiglio direttivo.

Nei casi indicati ai punti *a), f), g),* devono essere interpellate almeno tre imprese.

2. Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l'importo:

a) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

b) per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati ad una ditta, ove il direttore dell'Osservatorio ne ravvisi l'opportunità;

c) negli acquisti all'estero;

d) in altri casi stabiliti dal consiglio direttivo con motivata delibera.

3. I contratti di cui al punto *e)* del comma 1 devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.

Art. 63.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. L'Osservatorio dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

2. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

3. L'Osservatorio provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.

4. I contratti sono stipulati dal direttore, in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

5. L'Osservatorio avrà cura di tenere un registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipula.

Art. 64.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l'uso.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualficati per specifica competenza.

La nomina del collaudatore è effettuata dal direttore.

3. Se i lavori e le forniture non superano 100 milioni di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'Osservatorio nominato dal direttore.

4. Quando i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di un direttore dei lavori, nominato dal direttore dell'Osservatorio, il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori stesso.

5. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 65.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni che, a giudizio del consiglio direttivo, possono essere richieste anche per la partecipazione alle gare.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 50 milioni al netto dell'I.V.A.

Art. 66.

Penalità

1. Nei contratti stipulati in forma scritta, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione, salvo che il consiglio direttivo non disponga altrimenti.

Art. 67.

Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali, se prevista in contratto, non potrà superare i limiti o derogare alle condizioni stabilite per le amministrazioni dello Stato.

Art. 68.

Divieto di suddivione dei lavori e forniture

I contratti di lavori o forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 69.

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia dal direttore, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le seguenti spese:

a) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

d) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

e) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;

f) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;

g) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

h) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

l) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature.

2. L'importo non potrà eccedere il limite stabilito dal consiglio direttivo per le spese di cui all'art. 16, commi 3 e 4.

Art. 70.

Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri od appositamente noleggiati e con personale dell'Osservatorio;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 71.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile all'Osservatorio.

2. Per somme inferiori all'importo stabilito dal consiglio direttivo si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 72.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Osservatorio astronomico di Collurana, Teramo è adottato in base all'art. 8, comma 5, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

3. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal consiglio direttivo, ove necessario.

4. Il regolamento può essere modificato con delibera del consiglio direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 73.

Rapporti contrattuali in corso

I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 74.

Responsabilità e obbligo di denuncia

Il direttore dell'Osservatorio che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denuncia alla procura regionale della Corte

dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni, nel caso il fatto sia imputabile al direttore, la denuncia è fatta dal consiglio direttivo.

Art. 75.

Attività di ricerca e consulenza

1. Le attività di ricerca e consulenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula da parte del direttore dell'Osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio stesso.

2. I proventi derivanti da attività di consulenza sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio, attraverso la stipulazione di contratti d'opera professionale ed intellettuale, regolati dal libro quinto, capitolo terzo del codice civile, può affidare a personale estraneo compiti di:

a) studio, consulenza tecnica scientifica, legale e professionale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili organicamente o non disponibili all'interno dell'Osservatono;

b) supporto strumentale alle attività per la ricerca non rientranti nei compiti istituzionali del personale dell'Osservatorio;

c) compiti di carattere istituzionale propri del personale dell'Osservatorio limitatamente a prestazioni surrogatorie di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo a supporto della ricerca, dell'amministrazione e dei servizi anche di biblioteca, in carenza di organico o in situazioni contingenti di emergenza.

Art. 76.

Borse di studio

1. Il consiglio direttivo può bandire, su fondi esplicitamente stanziati in bilancio, borse di addestramento alla ricerca, destinate a laureati italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere presso l'Osservatorio, determinandone il numero, l'importo e le modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzati i finanziamenti assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da organismi internazionali o sovranazionali nonché, nel limite del 10%, le risorse finanziarie assegnate all'Osservatorio per il finanziamento della ricerca scientifica.

2. L'Osservatorio può assumere l'onere delle spese relative alla mobilità dei borsisti connesse all'attività di studio e formazione da svolgersi fuori sede sia in Italia che all'estero.

L'onere può comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di soggiorno (vitto ed allogio), le quote di iscrizione a corsi specialistici, congressi e convegni, alle condizioni ed entro gli importi stabiliti dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può stabilire che il contributo per le spese di vitto sia liquidato in maniera forfettaria.

Art. 77.

Mobilità di personale estraneo all'Osservatorio

L'Osservatorio può, con delibera motivata del consiglio direttivo, assumere l'onere delle spese relative alla mobilità di personale estraneo all'Osservatorio, inclusi laureandi, borsisti di altri enti e laureati frequentatori qualora tali spese si riferiscano ad attività di ricerca svolte nell'esclusivo interesse dell'Osservatorio.

In tali casi si applica quanto previsto dal comrna 2 del precedente art. 76. Resta inteso che da questo non deriva alcun rapporto di dipendenza con l'Osservatorio.

Art. 78.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, per necrologi, di pubbliche relazioni e di funzionamento ammissibili sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1987 (Approvazione del regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche), e successive modifiche ed integrazioni.

2. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni riferibili a fini istituzionali dell'Osservatorio astronomico, il direttore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualifica.

3. Le spese fanno carico ad apposito capitolo e devono essere motivate e documentate nei modi previsti dall'art. 21 o dall'art. 27.

Art. 79.

Scambi culturali ed organizzazione di congressi

1. Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri per seminari, conferenze, brevi periodi di lavoro presso le sedi dell'Osservatorio, nell'ambito di programmi di ricerca, di accordi culturali e di scambio culturale.

2. A tal fine possono essere conferiti contribuzioni ai visitatori per seminari spese di viaggio e di soggiorno, su fondi appositamente stanziati in bilancio.

3. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dall'Osservatorio, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, degli ospiti invitati, nonché il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi.

4. Inoltre l'Osservatorio può concorrere con propri fondi, nell'ambito delle spese di rappresentanza, alle spese di organizzazione di congressi convegni e simili organizzati dall'Osservatorio stesso o da altri enti, previa delibera del consiglio direttivo.

Art. 80.

Spese di funzionamento degli organi dell'Osservatorio

1. È data facolta all'amministrazione dell'Osservatorio di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni per riunioni prolungate del consiglio direttivo o di commissioni da questo nominate.

2. Il consiglio direttivo determina annualmente l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza degli organi dell'Osservatorio, a favore indistinamente di tutti i componenti. A tutti i membri della giunta può essere inoltre corrisposta una indennità di carica, stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 81.

Servizi sociali e mense

Le spese per servizi sociali e mensa previste da contratti collettivi anche integrativi, sono effettuate in base a delibere del consiglio direttivo.

Art. 82.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore, con l'emanazione del relativo decreto del direttore e dopo il controllo ministeriale previsto dal quinto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Esso è pubblicato mediante affissione per non meno di quindici giorni agli albi dell'Osservatorio.

97A7325

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;

Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione in «Progettazione urbana» in scuola di specializzazione in «Progettazione architettonica e urbana» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 16 luglio 1996; del senato accademico del 14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «Progettazione urbana» afferente alla facoltà di architettura sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANA

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in «Progettazione architettonica e urbana» presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli».

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione architettonica e urbana: con la capacità di controllare le relazioni fra concezione formale e requisiti tecnico-costruttivi impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito; con la capacità di intervenire nello spazio urbano stabilendo corrette relazioni fra nuovo intervento e il contesto di appartenenza.

Art. 2.

Il corso degli studi ha durata di due anni e prevede 800 ore di insegnamento. La frequenza degli iscritti è obbligatoria e sarà verificata secondo le indicazioni fornite dal regolamento della scuola.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di progettazione urbana dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 3.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso (comma 4, art. 9, legge n. 341/1990) e in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola di specializzazione in progettazione architettonica e urbana è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun anno di corso, per un totale, quindi, di 48 specializzandi.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e di ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5 il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate le ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1 - Progettazione architettonica e urbana.

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14B Urbanistica.

Area 2 - Storia e critica dell'architettura e della città.

Settori scientifici:

H12X Storia dell'architettura;

M07D Estetica;

L25C Storia dell'arte contemporanea.

Area 3 - Rappresentazione dell'architettura e della città.

Settori scientifici:

H11X Disegno;

H05X Topografia e cartografia.

Area 4 - Discipline tecnologiche e impiantistiche.

Settori scientifici:

H07B Tecnica delle costruzioni;

H08A Architettura tecnica;

H09A Tecnologia dell'architettura;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 5 - Discipline giuridico-normative ed estimative.

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia;

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1952, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 agosto 1997

Il rettore: TESSITORE

97A7387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento CE n. 3072/95 (Raccolto 1997).

In conformità al disposto di cui all'art. 1, paragrafo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 1997, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali (escluso il mais), di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata, in via previsionale, nella misura del 2,6%, e, pertanto, allo stato, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione, dato il non superamento dell'area di base globale, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basata sui rendimenti più bassi degli altri cereali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, del regolamento (CE) n. 1469/97, per la prossima campagna di commercializzazione 1998/99, corrispondente alla campagna di semina 1997/98, l'obbligo dei maiscoltori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva, pari alla percentuale del superamento constatato, non si applica.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 734.876; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica di messa a riposo (10%), risulta superata.

Tuttavia, eventuali penalità in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora, entro il 31 gennaio 1998, sarà constatato anche il superamento della superficie massima garantita comunitaria.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

97A7332

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H14B Urbanistica.

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G06A Entomologia agraria.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, da un certificato di servizio attestante:

la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe di stipendio successiva;

l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

Gli inquadramenti avverrano per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A7313-97A7333

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

due posti per il settore scientifico-disciplinare: H14B Urbanistica;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: H13X Restauro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, da un certificato di servizio attestante:

la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe di stipendio successiva;

l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

Gli inquadramenti avverrano per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A7314

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di agraria intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico, disciplina indicata: «zootecnica generale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà intressata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A7334

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a. riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitata:

alla pag. 74, nell'intestazione del titolo, dove è riportata la denominazione: «*CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.*», leggasi: «*CREDIOP - Società per azioni*»;

alla pag. 76, al punto 16), dove è scritto: «per il complessivo valore nominale di L. 8.300.000.000», leggasi: «per il complessivo valore nominale di L. 8.380.000.000».

97A7335

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 9 7 *

L. 1.500